

Le imprese individuali

A cura del Dott. Mario Rigoldi

- Consulente del Lavoro e Aziendale - Formatore Professionista AIF



Associazione Italiana Formatori
AIF



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- Se si sceglie questa forma giuridica, l'imprenditore è l'unico titolare dell'attività, agisce autonomamente, a proprio rischio, ed è di fatto l'unico responsabile dell'impresa nei confronti di fornitori, collaboratori, eventuali finanziatori, fisco, ecc.
 - il rischio di impresa si estende a tutto il suo patrimonio personale, non essendo prevista una separazione di quest'ultimo dal patrimonio aziendale.



*Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera*



-
- Rappresenta la forma giuridica più semplice per un'attività di impresa, dal momento che per iniziare l'attività viene richiesta la sola iscrizione al registro Imprese della CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 - Non è quindi necessario un atto notarile, né sostenere i relativi costi.



*Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera*



-
- Si tratta della forma giuridica più indicata per chi avvia imprese di piccole dimensioni, a basso rischio e con investimenti di capitali abbastanza contenuti.
 - Gli oneri amministrativi e contabili sono ridotti dal momento che l'impresa individuale non deve tenere nessun libro sociale e può avere una contabilità forfettaria o semplificata; Il reddito prodotto dalle imprese individuali è assoggettato all' IRPEF o ad imposta sostitutiva.

L'impresa familiare

- L'impresa familiare è considerata sotto il profilo giuridico alla stregua di un'impresa individuale alla quale i “familiari” dell'imprenditore possono collaborare in modo continuativo e prevalente rispetto ad altre attività svolte all'esterno dell'impresa, e senza che sia configurabile alcun tipo di rapporto di lavoro; sono considerati “familiari” il coniuge, i parenti dell'imprenditore entro il III grado e gli affini entro il II grado.

-
- Anche questa forma giuridica è in genere preferita da chi avvia imprese di piccole dimensioni che esercitano attività commerciali e artigianali
 - I familiari non essendo soci ma solo collaboratori, non rischiano il patrimonio personale; la responsabilità ricade solo sul titolare.
 - Per la costituzione dell'impresa familiare è necessario sottoscrivere presso un notaio una scrittura privata autenticata o un atto pubblico dal quale risulti l'attività esercitata dal titolare ed il nome ed il grado di parentela dei familiari di cui ci si avvale per lo svolgimento dell'attività.



*Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera*



-
- I familiari hanno poi diritto a partecipare agli utili aziendali (ma non ad eventuali perdite) in proporzione al lavoro effettivamente prestato.
 - Dal punto di vista fiscale, l'impresa familiare è equiparata ad un ente collettivo ed i benefici fiscali che ne conseguono rispetto all'impresa individuale possono anche essere notevoli ai fini del calcolo dell'IRPEF, dal momento che nel caso di impresa familiare è possibile suddividere il reddito imponibile tra l'imprenditore ed i suoi collaboratori.



*Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera*



-
- Essendo infatti l'IRPEF un'imposta progressiva per scaglioni di reddito ripartendo il reddito tra il titolare ed i collaboratori si applicano aliquote IRPEF inferiori.
 - il reddito imponibile viene ripartito tra l'imprenditore, che non può attribuirsi in ogni caso una quota inferiore al 51%, ed i familiari, che possono suddividersi tutt'al più il restante 49%



*Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera*

